

Preliminare  
N°0 - Data  
N° Generale: 2098



SETTORE  
Ambiente

## Provincia di Macerata

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


N. 375 - 12° Settore / Del 14-10-2010

Oggetto: Ditta FRATICELLI GIANFRANCO, con sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza - RINNOVO autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, all'esercizio del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

PROVINCIA DI MACERATA  
Per Copia conforme all'Originale  
composta di N. 23 fogli.  
Macerata, li 15 OTT. 2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA  
E TUTELA DELL'AMBIENTE

*Roberto Frattolillo*



PROVINCIA DI MACERATA

Macerata, 14-10-2010

Al Dirigente del Settore Ambiente  
Dott ADDEI LUCA

**SEDE**

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO:** Ditta FRATICELLI GIANFRANCO, con sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza – RINNOVO autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, all'esercizio del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

**Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L./2000);
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ;
- Atto del Consiglio della Regione Marche n. 87 del 26.02.2003 che ha approvato il "Programma Regionale per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 209/1999";
- Delibera della Giunta Provinciale n. 56 del 03-02-2004 recante: "*Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante: "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*" pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 7-08-2003;
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- Decreto Legislativo n. 23 del 20/02/2009 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.";
- Direttiva del 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE concernente i veicoli fuori uso, come modificata dalla decisione 2002/525/CE e dal regolamento 2005/63/CE;



- Decisione 2000/532/CE, modificata successivamente dalla 2001/119/CE, con cui è stato elaborato il codice CER 160104 identificativo dei "veicoli fuori uso" e l'attribuzione di rifiuto pericoloso ai veicoli stessi dal 1 gennaio 2002;
- Determinazione dirigenziale della Provincia di Macerata n. 123/14° del 11-03-2004 "Programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 209/1999";
- D.M. 20-09-2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 01-10-2002, "Attuazione dell'art. 5 della legge 29-12-1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
- Legge Regionale n. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 289/99 " Piano Regionale per la gestione dei rifiuti legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 articolo 15";
- Deliberazione Consiglio della Provincia di Macerata n. 99 del 22/12/2000 "Approvazione Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti – Provvedimenti";
- D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- D.Lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69";
- Delibera di Giunta Provinciale n. 545 del 17-10- 2005.

#### Motivazioni ed esito dell'istruttoria

A favore della ditta **FRATICELLI GIANFRANCO** con sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza, con delibera di Giunta Provinciale n. 545 del 17-10-2005 è stato:

- approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 209/2003, il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta (R13 – R4) di veicoli fuori uso e loro componenti e materiali, avente le seguenti caratteristiche:

Foglio	Particelle catastali	Superficie complessiva			n. max/anno veicoli da trattare
		Superficie centro Mq.	Superficie altra attività gestione rifiuti Mq.	Totale Superficie Mq.	
9	288-287 (porz.) -11 (porz.)- 157 (porz.)	2.000	240	2.240	2.000

- rilasciata autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, delle seguenti operazioni:

**a) gestione di un centro di raccolta (R13 – R4) di veicoli fuori uso (CER 160104\* e 160106) e loro componenti e materiali di cui all'art. 46 del D.Lgs. 22/97 e all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/2003 per le seguenti operazioni:** messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso. Dando atto che presso il centro vengono altresì effettuate le seguenti operazioni di trattamento di pressatura: adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione secondo le prescrizioni riportate nel presente provvedimento ed in particolare quelle di cui all'allegato A;

**b) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e riciclo e recupero dei materiali,** da effettuarsi in modo separato e negli specifici settori, delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi riportate nell'allegato B, secondo quantità presunte, calcolate sulla base del numero massimo di veicoli avviati nel medesimo centro alle operazioni di messa in sicurezza e/o avviati alla demolizione;



- c) **la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi prodotti da terzi**, da effettuarsi esclusivamente nelle aree opportunamente individuate negli elaborati progettuali, secondo i codici CER, tipologie, operazioni di recupero e/o di smaltimento come da allegato C al presente atto.

Il predetto atto autorizzatorio è stato concesso a seguito di giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2004, come da determinazione dirigenziale n. 227 del 09.08.2005 che, fra l'altro, prevede prescrizioni e limitazioni.

Successivamente con determinazione dirigenziale n. 339-12° del 13-8-2009 è stato disposto l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui materiali metallici ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i..

Con istanza datata 30-4-2010, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 38203 del 5-5-2010, la ditta FRATICELLI GIANFRANCO ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso di cui alla D.G.P. n. 545/2005 e s.m.i..

Con nota prot. n. 52441 del 24-6-2010 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Successivamente, in data 21-9-2010, è stata convocata la Conferenza dei Servizi che, al fine di snellire i lavori, ha trattato l'argomento a "seduta aperta" alla presenza cioè di tutti gli aventi diritto (rappresentanti delle ditte, Comuni, ASUR).

In tale occasione l'ARPAM Dipartimento Provinciale, con separate e distinte note per ogni singola ditta, ha comunicato che *"Vista la documentazione presentata dalla ditta in oggetto.....(omissis)....., si fa presente che nella stessa non sono presenti documenti o relazioni tecniche relativi all'attività di gestione rifiuti per la quale è stata trasmessa istanza di rinnovo. In tal senso è possibile ritenere che il rinnovo richiesto non preveda modifiche significative dell'attività già autorizzata ed in tal caso non si hanno elementi di rilievo da formulare"*.

Nel corso della Conferenza dei Servizi è stato evidenziato:

- che la ditta Fraticelli Gianfranco ha ottenuto l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso a seguito dell'acquisizione del parere positivo di valutazione impatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale n. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la stessa ditta ha manifestato l'intenzione di realizzare un ampliamento della superficie da adibire all'attività di che trattasi.

### **Proposta**

Si propone di rilasciare a favore della ditta FRATICELLI GIANFRANCO il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso di cui alla D.G.P. n. 545/2005 e s.m.i. per la durata di anni 10 (dieci).

Di stabilire carico della ditta l'obbligo di presentare apposito studio di valutazione di impatto ambientale (SIA), se sottoposti a VIA, ovvero la domanda di verifica preliminare, se sottoposti a screening, completa della documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 7/2004 qualora la ditta intenda proporre una rimodulazione complessiva dell'impianto. In tal caso la presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata con ulteriori prescrizioni o limitazioni e ciò al fine di apportare migliori gestionali a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

**Per tutto quanto sopra premesso si propone di determinare quanto segue:**



- 1- Di rinnovare, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 152/2006, a favore della Ditta FRATICELLI GIANFRANCO, sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza, per anni 10 (dieci) l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso e loro componenti (R13 – R4) di cui alla D.G.P. n. 545/2005 e s.m.i. aventi le seguenti caratteristiche e le seguenti quantità:

Foglio	Particelle catastali	Superficie complessiva Mq.	n. max/anno veicoli da trattare
9	288-287 (porz.) -11 (porz.)- 157 (porz.)	2.240	2.000
il quantitativo massimo dei veicoli in giacenza prima della messa in sicurezza			n. 72
il quantitativo massimo dei veicoli in giacenza dopo la messa in sicurezza ed in fase di demolizione			n. 168
il quantitativo massimo annuo di veicoli da trattare			n. 2.000
la quantità massima stoccabile (in tonnellate) di rifiuti speciali prodotti da terzi			550 tonnellate

- 2- Di autorizzare la predetta ditta allo svolgimento delle seguenti operazioni:

**a) gestione di un centro di raccolta (R13 – R4) di veicoli fuori uso (CER 160104\* e 160106) e loro componenti e materiali di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/2003 per le seguenti operazioni: messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso. Dando atto che presso il centro vengono altresì effettuate le seguenti operazioni di trattamento di pressatura: adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione secondo le prescrizioni riportate nel presente provvedimento ed in particolare quelle di cui all'allegato A;**

**b) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e riciclo e recupero dei materiali, da effettuarsi in modo separato e negli specifici settori, delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi riportate nell'allegato B, secondo quantità presunte, calcolate sulla base del numero massimo di veicoli avviati nel medesimo centro alle operazioni di messa in sicurezza e/o avviati alla demolizione;**

**c) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi prodotti da terzi, da effettuarsi esclusivamente nelle aree opportunamente individuate negli elaborati progettuali, secondo i codici CER, tipologie, operazioni di recupero e/o di smaltimento come da allegato C al presente atto;**

- 3- Di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti svolte dalla ditta e l'esercizio delle stesse è subordinato alle prescrizioni di carattere generale dettagliatamente riportate nel presente atto nonché, con riferimento alle specifiche attività, alle prescrizioni specifiche riportate negli allegati A-B-C del presente provvedimento;
- 4- Di stabilire, inoltre, che il presente provvedimento acquisisce piena efficacia con la presentazione di idonea garanzia finanziaria, (da presentare alla Provincia entro e non oltre 60 giorni dalla acquisizione del presente provvedimento) per l'importo complessivo pari a: € 176.778,00;



Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fidejussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L.10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del 17-12-2002 e con Determinazione Dirigenziale del VIX Settore n. 271/VIX del 01.07.2004;

- 5- Di stabilire, infine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che, in caso di chiusura dell'impianto, i lavori per la totale bonifica dell'area dovranno concludersi entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data di cessazione dell'attività, ponendo in essere tutte le attività necessarie a recuperare e riqualificare il sito, così come indicato nel piano di ripristino ambientale che con il presente provvedimento si intende approvato, tenendo conto delle eventuali tecnologie migliorative che nel frattempo dovessero rinvenirsi nello specifico settore;
- 6- Di precisare e prescrivere al Titolare della presente autorizzazione quanto segue:
- di prevedere a carico della ditta l'obbligo di presentare apposito studio di valutazione di impatto ambientale (SIA), se sottoposti a VIA, ovvero la domanda di verifica preliminare, se sottoposti a screening, completa della documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 7/2004 qualora la ditta stessa intenda proporre una rimodulazione complessiva dell'impianto e/o un suo ampliamento. In tal caso la presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata con ulteriori prescrizioni o limitazioni e ciò al fine di apportare miglorie gestionali a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
  - la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioni relative alla programmazione regionale di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e alle disposizioni dettate dalla Provincia di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 del 22.12.2000;
  - nella fase di valenza della presente autorizzazione la ditta deve inoltre garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la rispondenza delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati ai requisiti di efficienza e funzionalità, provvedendo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie rappresentando all'Ente Provincia variazioni sostanziali dei cicli tecnologici e l'uso delle migliori tecnologie reperibili;
  - l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo 152/06, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata dalla prescritta documentazione;
  - presso la ditta deve essere conservato lo studio sulla valutazione di impatto acustico comprensivo di tutte le fasi della lavorazione riscontrabili in una giornata "tipo" dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al D.M. 16.03.1998, sia ai confini dell'area del sito in oggetto, in prossimità dei recettori più vicini, sia ad un metro dalle principali fonti di disturbo. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione e di immissione (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente. La quantificazione del livello differenziale di



immissione presso il recettore maggiormente esposto dovrà essere ottenuta o mediante misure dirette o mediante esplicito calcolo dei livelli sonori in facciata.

- entro mesi 3 (tre) dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune, la ditta dovrà presentare alla Provincia, al Comune ed all'ARPAM una nuova valutazione di impatto acustico della propria attività, nella quale venga effettuato il confronto con i nuovi limiti di zona. La relazione tecnica, in caso di superamento dei nuovi limiti di zona, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento che dovrà essere successivamente approvato dagli Enti competenti;
- presso la sede dell'impianto autorizzato dovrà essere tenuto un apposito registro di carico e scarico conforme a quanto previsto dall'art.190 del D.Lgs. 152/06 e dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 145 del 01-04-1998, con fogli numerati e debitamente vidimati dall'Ufficio del Registro. In esso dovranno essere riportati tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti che saranno conservati insieme col predetto registro nel quale dovranno essere annotati i movimenti dei rifiuti derivanti dall'attività di autodemolizione;
- in base a quanto disposto dall'articolo 3.3.3., punto 1, del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare a questa Provincia, ogni sei mesi (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno), il riepilogo dei rifiuti in ingresso per provenienza sulla base del modulo predisposto ed approvato dalla regione Marche con delibera di Giunta n. 3053 del 19-12-2001;
- il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto;
- la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta, con riguardo all'attività disciplinata negli allegati A,B,C del presente provvedimento, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e di quelle previste al Titolo VI della Parte Quarta dal decreto legislativo 152/2006, nonché l'adozione, da parte di questa Provincia, dei provvedimenti, di diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152/06 e dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato, fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31-05-1965; n. 646 del 13-09-1982; n. 936 del 23-12-1982; n. 55 del 19-03-1990 e D.L. n. 5 del 12-01-1991;
- tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.Lgs. 152/06, nonché le norme regolamentari e tecniche dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.Lgs. 152/06;

7- Di stabilire che:

- la ditta è tenuta all'iscrizione al sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) di cui al Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 avente ad oggetto "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con



- modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” e s.m.i. e alla data della sua operatività ottemperare alle disposizioni al riguardo emanate che possono modificare quelle riportate ai precedenti punti circa la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico;
- la ditta è tenuta a verificare in ingresso all'impianto, attraverso un rilevatore, l'individuazione dei materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
  - nel caso in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli superiori, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, la ditta dovrà adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone dandone comunicazione alla più vicina autorità di pubblica sicurezza;
  - che le tipologie e i codici CER dei rifiuti costituiti da pezzi usati derivanti dalle riparazioni dei veicoli che possono essere ricevuti dalle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del D.Lgs. 209/2003, come modificato dal D.Lgs. 149/2006, sono quelli appartenenti alla categoria identificata con il codice 16.01 di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- 8- Di ribadire che la messa in sicurezza, anche in considerazione delle condizioni del veicolo, deve avvenire *“con tempestività e comunque prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente”* e che la fase di detenzione va calibrata in relazione al quantitativo massimo di veicoli trattabili annualmente ed in considerazione della disponibilità delle aree previste per lo stoccaggio nel progetto approvato con D.G.P. n. 545 del 17.10.2005 e s.m.i.;
- 9- Di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli stessi;
- 10- Di dare atto, altresì:
- che il Dirigente del XII Settore provvederà a trasmettere il presente atto, nei modi e nei termini previsti, al Legale Rappresentante della ditta in questione, agli organi di controllo (Polizia Provinciale, ARPAM Dipartimento Provinciale, Servizio ISP dell'ASUR e al Comune territorialmente interessati), al Catasto Regionale Rifiuti c/o Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Pesaro, per quanto di rispettiva competenza;
  - che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
  - che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa Provincia;
  - che il presente provvedimento è rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali diritti di terzi;
  - che l'istruttoria del procedimento è stata curata da Dalia Ciccioli del Servizio “Gestione dei Rifiuti – Osservatorio” del XII Settore della Provincia.

Macerata li 14-10-2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Adriano Conti)



IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del responsabile del procedimento Adriano Conti, concernente il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi





dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, all'esercizio del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, a favore della FRATICELLI GIANFRANCO, avente sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

- 1- Di rinnovare, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 152/2006, a favore della Ditta FRATICELLI GIANFRANCO, sede legale in Via San Marco Vecchio n. 7/C del Comune di Treia e sede operativa in C.da Campetella del Comune di Pollenza, per anni 10 (dieci) l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e di trattamento veicoli fuori uso e loro componenti (R13 – R4) di cui alla D.G.P. n. 545/2005 e s.m.i. aventi le seguenti caratteristiche e le seguenti quantità:

Foglio	Particelle catastali	Superficie complessiva Mq.	n. max/anno veicoli da trattare
9	288-287 (porz.) -11 (porz.)- 157 (porz.)	2.240	2.000
il quantitativo massimo dei veicoli in giacenza prima della messa in sicurezza			n. 72
il quantitativo massimo dei veicoli in giacenza dopo la messa in sicurezza ed in fase di demolizione			n. 168
il quantitativo massimo annuo di veicoli da trattare			n. 2.000
la quantità massima stoccabile (in tonnellate) di rifiuti speciali prodotti da terzi			550 tonnellate

- 2- Di autorizzare la predetta ditta allo svolgimento delle seguenti operazioni:

**a) gestione di un centro di raccolta (R13 – R4) di veicoli fuori uso (CER 160104\* e 160106) e loro componenti e materiali di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/2003 per le seguenti operazioni: messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso. Dando atto che presso il centro vengono altresì effettuate le seguenti operazioni di trattamento di pressatura: adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione secondo le prescrizioni riportate nel presente provvedimento ed in particolare quelle di cui all'allegato A;**

**b) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e riciclo e recupero dei materiali, da effettuarsi in modo separato e negli specifici settori, delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi riportate nell'allegato B, secondo quantità presunte, calcolate sulla base del numero massimo di veicoli avviati nel medesimo centro alle operazioni di messa in sicurezza e/o avviati alla demolizione;**

**c) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi prodotti da terzi, da effettuarsi esclusivamente nelle aree opportunamente individuate negli elaborati**



progettuali, secondo i codici CER, tipologie, operazioni di recupero e/o di smaltimento come da allegato C al presente atto;

3- Di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti svolte dalla ditta e l'esercizio delle stesse è subordinato alle prescrizioni di carattere generale dettagliatamente riportate nel presente atto nonché, con riferimento alle specifiche attività, alle prescrizioni specifiche riportate negli allegati A-B-C del presente provvedimento;

4- Di stabilire, inoltre, che il presente provvedimento acquisisce piena efficacia con la presentazione di idonea garanzia finanziaria, (da presentare alla Provincia entro e non oltre 60 giorni dalla acquisizione del presente provvedimento) per l'importo complessivo pari a: € 176.778,00;

Tale garanzia deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Macerata rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375;
- per la polizza fidejussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L.10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 601 del 17-12-2002 e con Determinazione Dirigenziale del VIX Settore n. 271/VIX del 01.07.2004;

5- Di stabilire, infine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che, in caso di chiusura dell'impianto, i lavori per la totale bonifica dell'area dovranno concludersi entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data di cessazione dell'attività, ponendo in essere tutte le attività necessarie a recuperare e riqualificare il sito, così come indicato nel piano di ripristino ambientale che con il presente provvedimento si intende approvato, tenendo conto delle eventuali tecnologie migliorative che nel frattempo dovessero rinvenirsi nello specifico settore;

6- Di precisare e prescrivere al Titolare della presente autorizzazione quanto segue:

- di prevedere a carico della ditta l'obbligo di presentare apposito studio di valutazione di impatto ambientale (SIA), se sottoposti a VIA, ovvero la domanda di verifica preliminare, se sottoposti a screening, completa della documentazione di cui all'art. 6 della L.R. 7/2004 qualora la ditta stessa intenda proporre una rimodulazione complessiva dell'impianto e/o un suo ampliamento. In tal caso la presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata con ulteriori prescrizioni o limitazioni e ciò al fine di apportare migliorie gestionali a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioni relative alla programmazione regionale di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e alle disposizioni dettate dalla Provincia di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 del 22.12.2000;
- nella fase di valenza della presente autorizzazione la ditta deve inoltre garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la rispondenza delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati ai requisiti di efficienza e funzionalità, provvedendo alle



- manutenzioni ordinarie e straordinarie rappresentando all'Ente Provincia variazioni sostanziali dei cicli tecnologici e l'uso delle migliori tecnologie reperibili;
- l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo 152/06, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata dalla prescritta documentazione;
  - presso la ditta deve essere conservato lo studio sulla valutazione di impatto acustico comprensivo di tutte le fasi della lavorazione riscontrabili in una giornata "tipo" dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al D.M. 16.03.1998, sia ai confini dell'area del sito in oggetto, in prossimità dei recettori più vicini, sia ad un metro dalle principali fonti di disturbo. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione e di immissione (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente. La quantificazione del livello differenziale di immissione presso il recettore maggiormente esposto dovrà essere ottenuta o mediante misure dirette o mediante esplicito calcolo dei livelli sonori in facciata.
  - entro mesi 3 (tre) dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune, la ditta dovrà presentare alla Provincia, al Comune ed all'ARPAM una nuova valutazione di impatto acustico della propria attività, nella quale venga effettuato il confronto con i nuovi limiti di zona. La relazione tecnica, in caso di superamento dei nuovi limiti di zona, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento che dovrà essere successivamente approvato dagli Enti competenti;
  - presso la sede dell'impianto autorizzato dovrà essere tenuto un apposito registro di carico e scarico conforme a quanto previsto dall'art.190 del D.Lgs. 152/06 e dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 145 del 01-04-1998, con fogli numerati e debitamente vidimati dall'Ufficio del Registro. In esso dovranno essere riportati tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti che saranno conservati insieme col predetto registro nel quale dovranno essere annotati i movimenti dei rifiuti derivanti dall'attività di autodemolizione;
  - in base a quanto disposto dall'articolo 3.3.3., punto 1, del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare a questa Provincia, ogni sei mesi (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno), il riepilogo dei rifiuti in ingresso per provenienza sulla base del modulo predisposto ed approvato dalla regione Marche con delibera di Giunta n. 3053 del 19-12-2001;
  - il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
  - è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto;
  - la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta, con riguardo all'attività disciplinata negli allegati A,B,C del presente provvedimento, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e di quelle previste al Titolo VI della Parte Quarta dal decreto legislativo 152/2006, nonché l'adozione, da parte di questa Provincia, dei provvedimenti, di diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo n. 152/06 e dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
  - l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato, fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
  - il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a



comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31-05-1965; n. 646 del 13-09-1982; n. 936 del 23-12-1982; n. 55 del 19-03-1990 e D.L. n. 5 del 12-01-1991;

- tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.Lgs. 152/06, nonché le norme regolamentari e tecniche dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.Lgs. 152/06;

7- Di stabilire che:

- la ditta è tenuta all'iscrizione al sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) di cui al Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 avente ad oggetto "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" e s.m.i. e alla data della sua operatività ottemperare alle disposizioni al riguardo emanate che possono modificare quelle riportate ai precedenti punti circa la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico;
- la ditta è tenuta a verificare in ingresso all'impianto, attraverso un rilevatore, l'individuazione dei materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- nel caso in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli superiori, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, la ditta dovrà adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone dandone comunicazione alla più vicina autorità di pubblica sicurezza;
- che le tipologie e i codici CER dei rifiuti costituiti da pezzi usati derivanti dalle riparazioni dei veicoli che possono essere ricevuti dalle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del D.Lgs. 209/2003, come modificato dal D.Lgs. 149/2006, sono quelli appartenenti alla categoria identificata con il codice 16.01 di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;

8- Di ribadire che la messa in sicurezza, anche in considerazione delle condizioni del veicolo, deve avvenire *"con tempestività e comunque prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente"* e che la fase di detenzione va calibrata in relazione al quantitativo massimo di veicoli trattabili annualmente ed in considerazione della disponibilità delle aree previste per lo stoccaggio nel progetto approvato con D.G.P. n. 545 del 17.10.2005 e s.m.i.;

9- Di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza delle altre autorità previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività in oggetto e la medesima decade in conseguenza di diniego, di revoca o annullamento degli stessi;

10- Di dare atto, altresì:


- che il Dirigente del XII Settore provvederà a trasmettere il presente atto, nei modi e nei termini previsti, al Legale Rappresentante della ditta in questione, agli organi di controllo (Polizia Provinciale, ARPAM Dipartimento Provinciale, Servizio ISP dell'ASUR e al Comune territorialmente interessati), al Catasto Regionale Rifiuti c/o Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Pesaro, per quanto di rispettiva competenza;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica;
- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte di questa Provincia;
- che il presente provvedimento è rilasciato restando, comunque, salvi gli eventuali diritti di terzi;



- che l'istruttoria del procedimento è stata curata da Dalia Ciccioli del Servizio "Gestione dei Rifiuti - Osservatorio" del XII Settore della Provincia.

Macerata, li 14-10-2010

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Dott ADDEI LUCA



**ALLEGATO A: Prescrizioni e limitazioni da ottemperare nella gestione del centro di raccolta e/o trattamento veicoli fuori uso.**

**1) Prescrizioni relative alla gestione del centro di raccolta e/o trattamento veicoli fuori uso**

**Operazioni di conferimento e stoccaggio prima del trattamento**

I veicoli fuori uso di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 209/2003, debbono essere ricevuti nell'apposito settore di conferimento.

Tale settore può essere utilizzato indifferentemente per custodire sia i veicoli prima del trattamento sia i veicoli trattati, purché i veicoli siano tenuti separati ed il settore presenti caratteristiche di impermeabilità e di resistenza adeguata, con rete di drenaggio e raccolta dei reflui con collegamento agli impianti di decantazione degli oli esausti. Qualora il settore di conferimento non presenti le caratteristiche sopra descritte è preclusa tale possibilità.

I veicoli possono sostare in questo settore solo per il tempo necessario alla cancellazione al PRA e comunque tenuto conto dello stato di conservazione dei veicoli stessi e di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 209/2003.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare annualmente, nei modi e nelle forme stabilite dalla vigente normativa, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali.

Presso la sede dell'impianto autorizzato deve essere tenuto un apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso**

Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbono essere effettuate con tempestività e comunque prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente e con le seguenti modalità:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

**Operazioni di trattamento**



Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 209/2003 sono svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.lgs. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I del Decreto Legislativo n. 209/2003, in particolare:

- a) prima di procedere ad effettuare le operazioni di trattamento, allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente, occorre effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5;
- b) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- c) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- d) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

#### **Operazioni di demolizione**

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

#### **Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.**

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro.



**ALLEGATO B: Operazioni di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi prodotti nel corso delle operazioni di trattamento.**

**1) Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi**

Le operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività di trattamento e/o demolizione dei veicoli fuori uso sono assoggettate alle seguenti prescrizioni :

- a) tutte le operazioni dovranno essere effettuate all'interno delle aree riportate nel progetto approvato con il presente atto e dovranno essere evitati fenomeni di dilavamento o inquinamento dell'ambiente superficiale e sotterraneo, e dovranno essere opportunamente evitate emissioni nocive, maleodoranti o comunque moleste; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- b) qualora il deposito dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- c) il deposito deve avvenire per tipologie tali da agevolare le operazioni di recupero e separati da altre con adeguati spazi e corridoi ai fini di garantire la sicurezza e l'ispezionabilità. Le file dei recipienti contenenti rifiuti non possono essere posti in file superiori a tre e comunque le altezze dovranno essere tali da garantire il pieno rispetto per l'incolumità degli operatori e per l'ambiente circostante;
- d) qualora i rifiuti sono allo stato liquido e lo stoccaggio avviene in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
- e) la ditta deve tenere un registro di carico e scarico nel quale, entro i termini previsti dall'art.190 del D.Lgs. 152/06, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- f) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- g) tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, qualora i reflui vengano riversati in vasca dovranno essere smaltiti secondo la normativa del medesimo Decreto Legislativo;
- h) periodicamente la ditta dovrà eseguire disinfestazioni e derattizzazioni al fine di evitare eventuali problemi igienico sanitari;
- i) i contenitori per la messa in riserva devono essere opportunamente etichettati al fine di distinguere la natura, la loro pericolosità e la classificazione dei rifiuti e depositati in relazione alle diverse autorizzazioni in possesso della ditta.

**2) Gestione dei rifiuti speciali pericolosi**

- a) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- b) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- c) Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;





- d) Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- e) Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- f) La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
- g) Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- h) L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- i) Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- j) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- k) la ditta deve tenere un registro di carico e scarico nel quale, entro i termini previsti dall'art.190 del D.Lgs. 152/06, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- l) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- m) tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, qualora i reflui vengano riversati in vasca dovranno essere smaltiti secondo la normativa del medesimo Decreto Legislativo;
- n) periodicamente la ditta dovrà eseguire disinfestazioni e derattizzazioni al fine di evitare eventuali problemi igienico sanitari;

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza e/o demolizione dei veicoli

Codice CER	Descrizione	Quantitativo medio di un autoveicolo Kg.	Quantitativo massimo annuale Kg	Quantità massima in giacenza Kg	Operazioni di gestione
130205*	Olio ammortizzatori	0,300	600	100	R13
130205*	Olio idroguida	0,300	600	100	R13
130205*	Olio motore	5	10.000	1.660	R13
160103	Pneumatici fuori uso	10	20.000	5.000	R13 - D15



160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né componenti pericolosi (pacchi carrozzeria)	700	1.400.000	58.300	R13
160107*	Filtri dell'olio	0,300	600	600	R13 - D15
160108*	Componenti contenenti mercurio;	0,003	6	6	R13 - D15
160110*	Componenti esplosivi (es. air-bag)	0,300	600	600	R13 - D15
160112	Pastiglie per i freni	0,300	600	600	R13 - D15
160113*	Liquidi per i freni	0,500	1.000	1.000	R13 - D15
160114*	Liquido antigelo	2	4.000	2.000	R13 - D15
160116	Serbatoi per gas liquido	10	20.000	20.000	R13
160117	Metalli ferrosi	100	200.000	33.300	R13
160118	Metalli non ferrosi	20	40.000	20.000	R13
160119	Plastica	10	20.000	10.000	R13 - D15
160120	Vetro	5	10.000	10.000	R13 - D15
160122	Componenti non specificati altrimenti (es. motori)	100	200.000	33.300	R13
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	0,006	12	12	R13 - D15
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC	0,200	400	400	R13 - D15
160601*	Batterie al piombo	10	20.000	3.300	R13
160801	Catalizzatori esauriti	1	2.000	2.000	R13 - D15
<b>TOTALI</b>			<b>1.950.418</b>	<b>202.278</b>	



## **ALLEGATO C: Prescrizioni relative alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi prodotti da terzi.**

### **1.- Prescrizioni relative alla gestione di rifiuti non pericolosi**

Le operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi sono assoggettate alle seguenti prescrizioni :

- a. tutte le operazioni dovranno essere effettuate all'interno delle aree riportate nel progetto approvato con il presente atto e dovranno essere evitati fenomeni di dilavamento o inquinamento dell'ambiente superficiale e sotterraneo, e dovranno essere opportunamente evitate emissioni nocive, maleodoranti o comunque moleste; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- b. qualora il deposito dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- c. il deposito deve avvenire per tipologie tali da agevolare le operazioni di recupero e separati da altre con adeguati spazi e corridoi ai fini di garantire la sicurezza e l'ispezionabilità. Le file dei recipienti contenenti rifiuti non possono essere posti in file superiori a tre e comunque le altezze dovranno essere tali da garantire il pieno rispetto per l'incolumità degli operatori e per l'ambiente circostante;
- d. qualora i rifiuti sono allo stato liquido e lo stoccaggio avviene in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
- e. la ditta deve tenere un registro di carico e scarico nel quale, entro i termini previsti dall'art.190 del D.Lgs. 152/06, devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- f. è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- g. tutti gli scarichi dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, qualora i reflui vengano riversati in vasca dovranno essere smaltiti secondo la normativa del medesimo Decreto Legislativo;
- h. periodicamente la ditta dovrà eseguire disinfestazioni e derattizzazioni al fine di evitare eventuali problemi igienico sanitari;
- i. i contenitori per la messa in riserva devono essere opportunamente etichettati al fine di distinguere la natura, la loro pericolosità e la classificazione dei rifiuti e depositati in relazione alle diverse autorizzazioni in possesso della ditta;
- j. tutte le caratteristiche e disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Piano Regionale dei Rifiuti, dalla legge regionale n. 24/98 e dal Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, per quanto applicabili , s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- k. la ditta è assoggettata al pieno rispetto delle disposizioni relative alla programmazione regionale di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 e alle disposizioni dettate dalla Provincia di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 del 22.12.2000;

### **2.- Prescrizioni relative alla gestione di rifiuti speciali pericolosi**

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.



Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

### **Stoccaggio in cumuli**

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura.

### **Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra**

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

### **Stoccaggio in vasche fuori terra**

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

### **Bonifica dei contenitori**

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove



utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

### Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

### TIPOLOGIE, CODDICI CER ED OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA TERZI

CODICE CER	DESCRIZIONE TIPOLOGICA	Operazioni di gestione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13
110501	Zinco solido	R4-R13
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13
150104	Imballaggi metallici	R4-R13
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13
160116	Serbatoi per gas liquido	R4-R13
160117	Metalli ferrosi	R4-R13
160118	Metalli non ferrosi	R4-R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	R4-R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4-R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4-R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R4-R13
170402	Alluminio	R4-R13
170403	Piombo	R4-R13
170404	Zinco	R4-R13
170405	Ferro e acciaio	R4-R13
170406	Stagno	R4-R13
170407	Metalli misti	R4-R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R13
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R4-R13
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R13
191202	Metalli ferrosi	R4-R13
191203	Metalli non ferrosi	R4-R13
200101	Carta e cartone	R13



200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R4-R13
200140	Metallo	R4-R13
<b>QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE</b>		<b>Ton 550</b>

File: \\Deposito\gestionerifiut\RIFIUTIAUTORIZZAZIONI ORDINARIE\FRATICELLI GIANFRANCO\rinnovo 2010.doc

